Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 14 gennaio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1663.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1959, n. 366, concernente la prelevazione di lire 1.032.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1664.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1959, n. 473, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1958-59.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1959, n. 473, concernente la prelevazione di lire 401 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1958-59.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 dicembre 1960, n. 1665.

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1960, n. 144, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1960, n. 144, concernente il prelevamento di lire 1.128.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. 1666.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia dei Santi Filippo e Giacomo, nel comune di Pannone (Trento).

N. 1666. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 8 dicembre 1959, integrato con postilla del 28 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia dei Santi Filippo e Giacomo, nel comune di Pannone (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960, n. 1667.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione dell'ufficio coadiutorale della SS.ma Annunziata - F.lli e S.lle Borsero nella parrocchia di Santo Stefano M., nel comune di Villafranca Piemonte (Torino).

N. 1667. Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 16 febbraio 1958, relativo all'istituzione dell'ufficio coadiutorale della SS.ma Annunziata - F.lli e S.lle Borsero nella parrocchia di Santo Stefano M., nel comune di Villafranca Piemonte (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1668.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata alle Croci, in Andria (Bari).

N. 1668. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata alle Croci, in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1669.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Adolescente, nel comune di Grammichele (Catania).

N. 1669. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 25 ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 30 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Adolescente, nel comune di Grammichele (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1670.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe, in frazione omonima del comune di Busca (Cuneo).

N. 1670. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 19 maggio 1959, integrato con altro decreto del 21 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di San Giuseppe, in frazione omonima del comune di Busca (Cuneo), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della stessa Vicaria curata.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1671.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un fondo dal patrimonio del Beneficio parrocchiale di Santa Croce, in Recanati (Macerata).

N. 1671. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Recanati-Loreto in data 3 maggio 1947, col quale è stato disposto lo stralcio di un fondo dal patrimonio del Beneficio parrocchiale di Santa Croce, in Recanati (Macerata), in favore di quel Seminario vescovile.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1672.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Lorenzo, in Carini (Palermo).

N. 1672. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Lorenzo, in Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1673.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Piandelmedico del comune di Jesi (Ancona).

N. 1673. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Jesi in data 25 marzo 1960, integrato con dichiarazioni del 6 maggio 1960 e del 7 agosto stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Piandelmedico del comune di Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1674.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina V.M., in frazione Merlana del comune di Trivignano Udinese (Udine).

N. 1674. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 26 maggio 1960, integrato con prospetto e dichiarazione del 25 luglio 1960, e con perizia in data 30 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina V. M., in frazione Merlana del comune di Trivignano Udinese (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1675.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Teresa di Gesù, in frazione Cusinasco del comune di Monleale (Alessandria).

N. 1675. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 18 maggio 1955, integrato con dichiarazioni del 18 agosto 1959 e del 15 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Teresa di Gesù, in frazione Cusinasco del comune di Monleale (Alessandria), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » che potranno conferirsi dal 27 dicembre 1960 al 26 dicembre 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi dal 27 dicembre 1960 al 26 dicembre 1961 nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » sarà il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	20
Grande ufficiale	»	150
Commendatore	»	1.200
Ufficiale	»	2.400
Cavaliere	»	11.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, come prescrive l'art. 3 del decreto 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI

(131)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1961.

Costituzione della Commissione centrale delle imposte per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203;

Visto il decreto reale 7 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1946, registro n. 5 Finanze, foglio n. 289-*bis*, riguardante la costituzione di quattro Sezioni aggiunte presso la Commissione centrale delle imposte;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1954, registro n. 26 Finanze, foglio n. 221, riguardante la istituzione della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposta straordinaria sul patrimonio;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 3 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gen-

naio 1956, registro n. 2 Finanze, foglio n. 261, riguardante la istituzione di una Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Finanze, foglio n. 392, riguardante la istituzione di una Sezione aggiunta alla Sezione speciale per la risoluzione dei ricorsi in materia dei tributi locali;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 31 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 335, col quale è stata disposta la istituzione di una Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza e di una Sezione aggiunta alla Sezione speciale per la risoluzione delle controversie in materia di imposte straordinarie sul patrimonio;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 15 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1959, registro n. 25 Finanze, foglio n. 168, col quale è stata disposta la costituzione di una nuova Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte straordinarie sui profitti di guerra e di contingenza;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 19 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1959, registro n. 30 Finanze, foglio n. 223, col quale è stata istituita una nuova Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1° gennaio 1961 31 dicembre 1964, la Commissione centrale delle imposte è costituita come segue:

Presidente:

Brunelli dott. Giovanni, presidente Tribunale superiore acque pubbliche.

Vice presidenti:

Barra Caracciolo di Basciano dott. Alfonso, presidente di sezione Consiglio di Stato;

Duni dott. Mario, presidente di sezione Corte di cassazione;

Eula dott. Ernesto, primo presidente Corte di cassazione a riposo;

Florio dott. Nazario, presidente di sezione di Corte di cassazione a riposo;

Gualtieri dott. Giuseppe, presidente di sezione di Corte di cassazione;

Liguori dott. Bruno, presidente di sezione di Corte di cassazione;

Macchia dott. Agostino, presidente di sezione Consiglio di Stato;

Medugno dott. Luigi, presidente di sezione Corte dei conti a riposo;

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione Consiglio di Stato;

Tavolaro dott. Silvio, presidente Corte d'appello di Roma;

Torrente dott. prof. Andrea, presidente di sezione Corte di cassazione;

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione Consiglio di Stato;

Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione Consiglio di Stato.

Membri:

Amerigo dott. Luigi, ispettore generale Ministero finanze;

Benedetti dott. Giov. Battista, presidente di sezione Corte dei conti;

Bernardinetti dott. Benedetto, direttore generale Ministero finanze;

Breglia dott. Francesco, consigliere di Stato;

Cacciapuoti dott. Raffaele, presidente di sezione Corte di cassazione;

Caravale dott. Erasmo, presidente di sezione Consiglio di Stato a riposo;

Cataldi dott. Pietro, presidente di sezione Corte di cassazione a riposo;

Cataldi dott. Tommaso, presidente di sezione Corte di cassazione a riposo;

Chieppa dott. Vincenzo, presidente di sezione Corte di cassazione a riposo;

Chiesa dott. Fernando, consigliere Corte dei conti;

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione Consiglio di Stato;

De Angelis dott. Filiberto, ispettore generale Ministero finanze;

De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato;

Di Maio dott. Carlo, consigliere Corte di cassazione;

Di Pace prof. Pasquale, consigliere di Stato;

Di Stefano dott. Carmelo, direttore generale Ministero finanze;

Faccini dott. Renato, avvocato generale Corte di cassazione a riposo;

Felici dott. Luigi, presidente sezione Corte di cassazione a riposo;

Flores di Arcais dott. Emilio, consigliere Corte dei conti;

Foligno avv. Dario, sostituto avvocato generale dello Stato;

Gambino dott. Ernesto, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Giannone dott. Pasquale, direttore divisione Ministero finanze;

Gibiino dott. Nicolò, ispettore generale Ministero finanze;

Granito dott. Fernando, consigliere di Stato;

Iannotta dott. Antonio, consigliere Corte dei conti;

Incalza dott. Angelo, consigliere Corte dei conti;

Landi prof. Guido, consigliere di Stato;

Lo Grasso dott. Gaspare, presidente sezione Corte dei conti a riposo;

Longo dott. Luigi, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Lorizio dott. Giuseppe, presidente sezione Corte di cassazione;

Lugo dott. Andrea, consigliere di Stato;

Macioti dott. Giorgio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Masi avv. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato;

Menichini dott. Oreste, consigliere Corte dei conti a riposo;

Meregazzi dott. Renzo, consigliere di Stato;

Merlino dott. Rolando, direttore divisione Ministero finanze;
Nista avv. Armando, sostituto avvocato generale dello Stato;
Palla dott. Enrico, presidente sezione Corte dei conti;
Pappalardo dott. Carmelo, ispettore generale Ministero finanze;
Pepe dott. Marcello, avvocato generale Corte di cassazione;
Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato;
Rastello dott. Luigi, ispettore generale Ministero finanze;
Ricciardelli dott. Luigi, presidente sezione Corte di cassazione a riposo;
Salemme dott. Michele, direttore divisione Ministero finanze;
Salerni dott. Achille, vice avvocato generale dello Stato;
Sartoro dott. Filomeno, ispettore generale Ministero finanze;
Sfrecola dott. Italo, direttore generale Ministero finanze;
Tavolaro dott. Italo, sostituto procuratore generale Corte di cassazione;
Tempesta dott. Gaetano, consigliere Corte dei conti;
Testa dott. Angelo, ispettore generale Ministero finanze;
Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato;
Vallillo dott. Giuseppe, presidente sezione Corte di appello di Roma.

Art. 2.

A tutto il 31 dicembre 1964, le Sezioni speciali per la risoluzione dei ricorsi proponibili ai termini del primo comma dell'art. 284-*bis*, inscritto nel testo unico, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con il regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, sono costituite come appresso:

SEZIONE A

Vice presidente:
Gallo prof. dott. Mario, presidente sezione Consiglio di Stato.

Membri:
Bellano dott. Giuseppe, presidente di sezione Corte di cassazione;
Catenacci dott. Corrado, consigliere di Stato;
Dogliani comm. Sebastiano, direttore generale Ministero finanze a riposo;
Strano dott. Paolo, direttore generale Amministrazione civile.

SEZIONE B

Vice presidente:
Celentano dott. Ginevrino, presidente sezione Corte di cassazione.

Membri:
Bettarini dott. Mario, vice prefetto;
La Porta dott. Enrico, consigliere Corte di cassazione;
Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;
Pieroni dott. Giorgio, ispettore generale Ministero finanze.

Art. 3.

Le Sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materia d'imposta straordinaria sul patrimonio, previste dall'art. 45 del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, approvato con decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203, sono costituite come segue, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964:

SEZIONE 1ª

Vice presidente:
Rizzatti dott. Enrico, presidente di sezione Consiglio di Stato.

Membri:
La Cecilia dott. Francesco, direttore divisione Ministero finanze;
Manfredi dott. Danilo, consigliere Corte dei conti;
Pomodoro dott. Matteo, procuratore generale Corte d'appello a riposo;
Scotto dott. Ignazio, consigliere di Stato.

SEZIONE 2ª

Vice presidente:
Pafundi dott. Donato, procuratore generale Corte di cassazione a riposo.

Membri:
Aria dott. Francesco, consigliere Corte dei conti;
Bisogno dott. Alfredo, direttore generale Ministero finanze a riposo;
Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato;
Vitucci avv. Elio, sostituto avvocato generale dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1961
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 211

(234)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1960.

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme, della esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di settembre 1960 il territorio di alcuni Comuni delle provincie di Brescia e Bergamo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di settembre 1960 il territorio di alcuni comuni della provincia di Bergamo e di Brescia hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, la esistenza del carattere di pubblica calamità, in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di settembre 1960 il territorio dei seguenti comuni:

Provincia di Brescia: Adro, Angolo, Bagolino, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Bovegno, Bovezzo, Braone, Brescia, Capo di Ponte, Capriano del Colle, Capriolo, Castel Mella, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cividate Camuno, Corteno, Darfo-Boario Terme, Edolo, Erbusco, Esine, Gavardo, Gianico, Iseo, Irma, Lavenone, Losine, Malonno, Malegno, Marone, Monno, Monte Isola, Niardo, Ossimo, Paisco Loveno, Palazzolo sull'Oglio, Pavone del Mella, Pezzaze, Pian d'Artogne, Pian Camuno, Pisogne, Ponte di Legno, Ponte Vico, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Saviore, Sellero, Seniga, Sonico, Sulzano, Vestone, Vezza d'Oglio, Villa Carcina, Vobarno, Breno, Sale Marasino, Prestine.

Provincia di Bergamo: Costa Volpino, Lovere, Rogno, Castro, Riva di Solto, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Schilpario, Palosco, Torre Pallavicina, Calcio, Pumenengo e Canonica d'Adda.

Il presente decreto sarà comunicato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 38. — CESSARI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1960.
Determinazione del contingente annuo di ferro-cromo da ammettere a dazio ridotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota alla voce 73.02-*e*-2 della tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visti i decreti ministeriali 15 aprile 1954, 17 novembre 1954, 14 marzo 1955, 28 gennaio 1957, 20 novembre 1959 e 2 maggio 1960, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 12 maggio 1954, registro n. 12, foglio n. 195; il 27 novembre 1954, registro n. 26, foglio n. 168; il 22 aprile 1955, registro n. 8, foglio n. 179; il 20 marzo 1957, registro n. 9, foglio n. 11; il 16 gennaio 1960, registro n. 2, foglio n. 195; il 3 giugno 1960, registro n. 18, foglio n. 400;

Vista la nota n. 674020 del 4 ottobre 1960 del Ministero dell'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente annuo di ferro-cromo avente un tenore in carbonio fino allo 0,1% e contenente più del 5% fino al 90% di cromo, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio, da ammettere al dazio del 5% sul valore previsto dalla nota alla voce 73.02-*e*-2 della tariffa dei dazi doganali, è elevato da tonn. 13.500 a tonn. 16.500 (sedicimilacinquecento).

L'assegnazione di questo contingente è fatta a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio alle industrie dirette consumatrici del prodotto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1960
Registro n. 87 Finanze, foglio n. 34

(204)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1960.
Nomina dei componenti del Collegio sindacale dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 settembre 1937, n. 2582, sull'ordinamento dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia, in atto comprendente le provincie di Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona e Venezia;

Visto l'art. 12 dello statuto organico dell'Ente, approvato con regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, relativo alla costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto;

Visto il decreto interministeriale 25 marzo 1960, concernente la conferma nell'incarico dei sindaci del detto Istituto per il decorso esercizio finanziario;

Ritenuto che con il 31 ottobre 1960 è venuto a scadere per compiuto periodo di nomina il Collegio sindacale e che pertanto occorre provvedere alla sua rinnovazione per il nuovo esercizio finanziario;

Ritenuta l'opportunità di riconfermare nell'incarico i sindaci uscenti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott. Carlo Chiozza, in servizio presso il Ministero della sanità, ed il dott. Giuseppe Mora, consigliere di 1ª classe in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato di Venezia, sono riconfermati nella nomina di sindaci dell'Istituto di cui alle premesse per l'esercizio finanziario 1° novembre 1960-31 ottobre 1961 in rappresentanza rispettivamente del Ministero della sanità e del Ministero del tesoro.

Roma, addì 17 dicembre 1960

Il Ministro per la sanità
GIARDINA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(205)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Costituzione della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, la Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di avocazione dei profitti di regime presso la Commissione centrale delle imposte è costituita come segue:

Presidente:

Tavolaro dott. Silvio, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Membri:

Grisolia avv. Domenico, libero professionista;

Novelli dott. ing. Francesco, libero professionista;

Gambino dott. Ernesto, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Torrente dott. Andrea, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1961
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 210

(235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 giugno 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
registro n. 27 Esercito, foglio n. 195

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 2 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1956, registro n. 16 Esercito, foglio n. 340 - Bollettino ufficiale 1956, dispensa 16ª, pagina 1659:

Furio Mario di Lino e di Lodi Teresa, da Milano, classe 1916, tenente, XXX battaglione guastatori genio, Corpo d'armata alpino (*alla memoria*).

La medaglia di bronzo al valor militare concessa con il succitato decreto deve intendersi a « vivente » anzichè « alla memoria ». Viene rettificata inoltre la motivazione nel modo seguente: Aiutante maggiore di un battaglione guastatori, durante un cruento combattimento contro formazioni corazzate nemiche che avevano accerchiato un comando di grande unità alpina, collaborava energicamente alla difesa del comando stesso. Stretto ormai da vicino mentre i superstiti tentavano aprirsi un varco, rimaneva sul posto per procedere alla distruzione dei documenti a lui in consegna, rimanendo disperso. — Rossosch (Russia), gennaio 1943.

Regio decreto 6 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1920, registro n. 171 Guerra, foglio n. 281 - Bollettino ufficiale 1920, dispensa 42ª, pagina 2260:

Grazzini Nello, da Firenze, appuntato reggimento cavalleggeri Caserta (17), n. 39880 matricola. La località di nascita viene così rettificata: Altopascio (Lucca).

Decreto presidenziale 30 agosto 1952 (441), registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1952, registro n. 50 Esercito, foglio n. 53 - Bollettino ufficiale 1952, dispensa 44ª, pagina 4400:

Guglielmi Italo di Francesco, da Cortellazzo (Bari), classe 1910, soldato, CCXL battaglione della difesa di Culqualber. Il nome, la località di nascita e la classe vengono così rettificati: Nicola Italo, nato a Castellana Grotte (Bari) il 2 ottobre 1912.

Regio decreto 16 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1940, registro n. 46 Guerra, foglio n. 51 - Bollettino ufficiale 1941, dispensa 59ª, pagina 4050:

Macrì Michele di Francesco e di Falduto Giuseppina, da Bianconovo (Reggio Calabria), sergente 53° reggimento fanteria (*alla memoria*). — La concessione della medaglia d'argento al valor militare « Alla memoria » in favore del sunnominato, per il fatto d'arme « Bois de la Prairie, 20 giugno 1940 » è annullata, in quanto per lo stesso fatto d'arme gli è stata conferita la medaglia d'oro al valor militare (*alla memoria*). (Regio decreto 17 luglio 1942, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1942, registro n. 34 Guerra, foglio n. 290).

Regio decreto 4 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1942, registro n. 30 Guerra, foglio n. 80 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 111ª, pagina 8961:

Menegazzo Guerrino di Beniamino e di Pittelli Rosa, da Scovigliano (Udine), caporal maggiore 9° reggimento alpini - rettifica: Menegazzi Guerrino Natale di Beniamino e di Pitticco Rosa, classe 1916, da Sedegliano (Udine).

Regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942, registro n. 41 Guerra, foglio n. 204 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 125ª, pagina 10181:

Olivieri Gino di Olinto e di Guarino Anna, da Avellino, sergente fanteria carrista. Il nome viene così rettificato: Luigi Aldo.

Regio decreto 18 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1943, registro n. 13 Guerra, foglio n. 36 - Bollettino ufficiale 1943, dispensa 65ª, pagina 4736:

Quaranta Antonio di Francesco, da Martano (Lecce), maggiore comando superiore Forze armate A.S., intendenza A.S. Il periodo relativo al fatto d'arme della croce al valor militare concessa con il succitato decreto viene rettificato nel modo che segue: da « Bardia (A.S.), agosto 1940-7 gennaio 1941 » in « Bardia (A.S.), 22 dicembre 1940-4 gennaio 1941 ».

Decreto presidenziale 3 maggio 1950 (310), registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1950, registro n. 18 Esercito, foglio n. 11 - Bollettino ufficiale 1950, dispensa 13ª, pagina 1643:

Raffo Gaspare fu Giovanni e di Smeraldo Maria, da Chiavari (Genova), classe 1892, colonnello s.p.e., 31° fanteria carrista « Centauro ». La località del fatto d'arme riguardante la concessione della medaglia di bronzo al valor militare conferita all'ufficiale superiore, con il decreto sopra citato, viene così rettificata: Maaten El Giofer (Africa settentrionale).

Decreto presidenziale 2 novembre 1952 (459), registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1952, registro n. 58 Esercito, foglio n. 169 - Bollettino ufficiale 1953, dispensa 5ª, pagina 530.

Righini Oloris di Guglielmo, da Reggio Emilia, classe 1904, sottotenente fanteria complemento, 43ª brigata coloniale dell'Eritrea. La località di nascita viene così rettificata: Novellara (Reggio Emilia).

Regio decreto 8 giugno 1942, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1942, registro n. 25 Guerra, foglio n. 103 - Bollettino ufficiale 1942, dispensa 72ª, pagina 5209:

Zenari Giuseppe di Carlo e di Dai Prè Maria da San Martino Buonalbergo (Verona), artigliere 8° reparto specialisti artiglieria di C. A. La località di nascita viene così rettificata: Mizzole (Verona).

Decreto presidenziale 21 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959, registro n. 32, foglio n. 384 - Bollettino ufficiale 1959, dispensa 50ª, pagina 5191:

Orlandi Celestino di Melchiorre, da La Spezia, classe 1913, sottotenente. La classe di leva viene così rettificata: 1915.

(14)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 10

Corso dei cambi del 13 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,72	620,63	621 —	620,70	620,65	620,78	620,65	620,66	620,70
$ Can. .	—	624 —	624 —	624,50	624,10	625,47	624,20	625,30	625,45	624,50
Fr. Sv. .	—	144,20	144,18	144,50	144,20	144,16	144,22	144,15	144,16	144,17
Kr. D. .	—	90,07	90,10	90,105	90,10	90,05	90,06	90,05	90,06	90,05
Kr. N. .	—	86,95	86,97	86,97	87 —	86,95	86,9725	86,90	86,94	86,95
Kr. Sv. .	—	120 —	120 —	120,05	120 —	119,99	120,0125	120 —	119,98	119,98
Fol.	—	164,57	164,60	164,68	164,60	164,55	164,605	164,55	164,56	164,55
Fr. B.	—	12,455	12,4575	12,4625	12,4575	12,45	12,4575	12,50	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.) .	—	126,68	126,69	126,76	126,70	126,66	126,72	126,65	126,66	126,65
Lst.	—	1742,60	1742,75	1743 —	1742,40	1742,20	1742,75	1742,20	1742,15	1742,50
Dm. occ. .	—	148,81	148,81	148,93	148,81	148,80	148,83	148,80	148,80	148,80
Scell. Austr. .	—	23,855	23,855	23,855	23,83	23,86	23,8525	23,85	23,85	23,855

Media dei titoli del 13 gennaio 1961

Rendita 3,50 % 1906	78 —
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 5 % 1935	106,325
Redimibile 3,50 % 1934	95,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id 5 % 1936	99,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) .	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	101,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) .	102,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	102,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) .	102,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1961

1 Dollaro USA	620,89
1 Dollaro canadese	624,35
1 Franco svizzero .	144,36
1 Corona danese	90,082
1 Corona norvegese .	86,971
1 Corona svedese .	120,031
1 Fiorino olandese	164,642
1 Franco belga	12,46
1 Franco nuovo (N.F.)	126,74
1 Lira sterlina	1742,875
1 Marco germanico	148,88
1 Scellino austriaco	23,854

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale disponibili nei Comuni della classe quarta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con regio decreto del 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 23 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale disponibili nei Comuni della classe quarta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943; per i profughi delle zone di confine; per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) a quarantacinque anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da a) ad e) si cumulano tra loro purchè il candidato non superi complessivamente i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di trentacinque anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato.

Per i segretari comunali non di ruolo i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un massimo di cinque anni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, debbono pervenire alla Prefettura della provincia in cui il candidato risiede entro il 10 marzo 1961.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare altresì:

la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3 possono essere ammessi al concorso);

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La data di arrivo delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dalla Prefettura.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificato di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; titolo di studio superiore alla licenza di scuola media superiore; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali etc.);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale, dell'ammontare di L. 300 per tassa di concorso, intestato alla Prefettura della provincia nella quale risiede il candidato, con la indicazione della causale del versamento.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni gli aspiranti ex combattenti oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200 per ciascun foglio, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 100, a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglie al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiara-

zione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 131 numeri 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 6.

Il servizio prestato in qualità di impiegato comunale di ruolo deve essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 3.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 9 gennaio 1961

p. *Il Ministro:* BISORI

(164)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a dieci posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame e gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio.

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g*) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettera *a*), *b*) e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o, primari di ospedali.

Segretario: (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

9) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

10) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6 salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 25. — MORICI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:
1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:
patologia speciale medica: prova scritta;
patologia speciale chirurgica: prova scritta;
semeiotica e clinica medica: prova orale;
semeiotica e clinica medica: prova pratica;
semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prove pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (artt. 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre FF. AA. Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal 2° comma dell'articolo 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano

appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti.

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione:

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazioni — Emorragia — Disarticolazione metacarpo-falangea del pollice della mano.

2) Generalità sulle suture dei tessuti — Soccorsi d'urgenza nelle fratture — Cura radicale dell'ernia inguinale o dell'ernia crurale.

3) Tenoplastiche e tenografie — Trasfusione di sangue e plasma — Legatura dell'arteria poplitea.

4) Generalità sulle ferite dei tessuti molli — Trattamento dello chock traumatico — Amputazione della gamba al terzo medio.

5) Rachianestesia — Ustioni e loro trattamento — Legatura dell'arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

6) Generalità sulla sindrome da schiacciamento — Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento — Legatura dell'arteria carotide primitiva.

7) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare — Generalità sul trattamento delle lussazioni — Amputazione del braccio al 3° medio.

8) Generalità sulla sutura dei nervi — Trattamento d'urgenza nelle fratture osteo-articolari — Legatura dell'arteria ascellare alla 3ª porzione.

9) Anestesia locale e tronculare — Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace — Legatura dell'arteria omerale al 3° medio del braccio.

10) Sindrome addominale acuta — Lussazioni e fratture del ginocchio e relativo trattamento — Amputazione dell'avanbraccio al 3° inferiore.

11) Generalità sulla legatura delle arterie — Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca — Legatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

12) Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali — Le complicazioni settiche delle ferite — Disarticolazione carpo-metacarpica delle ultime 4 dita della mano.

13) Asfissia per annegamento — Anestesia generale endovenosa — Tracheotomia.

14) Primo trattamento dei congelati — Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche — Legatura dell'arteria tibiale posteriore, al 3° medio della gamba.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi,

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 1° dicembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di . . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . (via . . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a 10 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . .

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

., lì .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo

ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo

(169)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di ispettore in prova fra gli abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, indetto con decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3394.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, n. 3394, registrato alla Corte dei conti addì 3 maggio 1960, registro n. 40 Bilancio trasporti, foglio n. 50, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quaranta posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere delle specialità civili (sottosezione edile e sottosezione trasporti) e industriale (sottosezione elettrotecnica, meccanica e navale);

Vista la delibera n. 11/P.2.1.1 Conc. in data 11 agosto 1960, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse;

Delibera:

Il prof. Paris Michele, ordinario nell'Università di Pisa, impossibilitato per gravi motivi di famiglia ad assolvere lo incarico di membro della Commissione esaminatrice del concorso sopra citato, viene sostituito dall'ispettore capo superiore dott. ing. Sbaraccani Franco.

Roma, addì 14 dicembre 1960

Il direttore generale: RISSONE

(124)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 7 settembre 1960 avranno luogo in Roma nei giorni 8, 9, 10 e 11 febbraio 1961.

(211)

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso a ventisei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 544(11) P.1/a.3 del 20 agosto 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 10 novembre 1960, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4) nei giorni 20, 21, 22, 23, 24 e 25 febbraio 1961, con inizio alle ore otto.

(226)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a dieci posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1960.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a dieci posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1961, alle ore 9,30.

(254)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1960.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1961, alle ore 9,30.

(255)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.